

Introduzione

I procedimenti speciali

di Daniela Vigoni

SOMMARIO: 1. Il carattere speciale. – 2. La distinzione fra procedimenti deflattivi del dibattimento e acceleratori del dibattimento. – 3. La centralità dei riti deflattivi del dibattimento: consensuali, premiali e privilegiati. – 4. L'adattamento ai sistemi differenziati. – 5. Una struttura plurimodulare *work in progress*.

1. Il carattere speciale

È tutto dedicato ai “*Procedimenti speciali*” il libro VI del codice di procedura penale: dei cinque modelli originari – il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per decreto – se ne è aggiunto un sesto – la sospensione del procedimento con messa alla prova – introdotto con l. 28 aprile 2014, n. 67.

Sulle aspettative riposte nei procedimenti speciali la Relazione al progetto preliminare al codice era stata chiara nell'affermare che «ad essi è affidata in gran parte la possibilità di funzionamento del procedimento ordinario, che prevede meccanismi di formazione della prova particolarmente garantiti, e quindi non suscettibili di applicazione generalizzata, per evidenti ragioni di economia processuale»¹.

Il «composito sistema parallelo costituito dai “procedimenti speciali”» è quindi volto soprattutto a contenere il rischio della «iper-proces-

¹ *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. ord.* n. 2, p. 104, dove si legge che «il nuovo processo “funzionerà se riusciremo a far pervenire al dibattimento soltanto una parte piccola di processi”», citando l'intervento dell'on. Casini alla Camera dei deputati, Aula, 10 luglio 1984, nel corso dell'approvazione della legge-delega.

sualizzazione»² e punta, perciò, sulle forme di definizione anticipata, sulla celerità e sulla semplificazione.

Se il carattere “speciale” deriva dalla stessa nomenclatura codicistica, il significato di tale qualifica va al di là del mero inquadramento sistematico e pare atto a stemperare anche una certa approssimazione tecnica del termine “procedimento”, che precede l’aggettivo in questione³.

Nella Relazione al progetto preliminare al codice si giustificava l’utilizzo di tale termine in base alla considerazione che alcuni moduli «possono essere introdotti durante le indagini preliminari»⁴ e quindi «prima che si sia instaurato un vero e proprio processo»⁵. Tuttavia, la dottrina di allora⁶ non aveva mancato di rilevare l’errore di prospettiva, posto

² M. PISANI, *Premessa*, in AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Giuffrè, Milano, 1997, p. XI.

³ Per un quadro monografico sui procedimenti speciali v., considerando anche i primi contributi, AA.VV., *I giudizi semplificati*, coordinato da A. Gaito, Cedam, Padova, 1989; AA.VV., *I procedimenti speciali*, a cura di A.A. Dalia, Jovene, Napoli, 1989; AA.VV., *I riti differenziati nel nuovo processo penale*, Associazione tra gli studiosi del processo penale, Atti del Convegno di Salerno (30 settembre-2 ottobre 1988), Giuffrè, Milano, 1990; AA.VV., *I procedimenti speciali nel nuovo c.p.p.*, *Quad. C.S.M.*, n. 44, 1991; S. RAMAJOLI, *I procedimenti speciali nel codice di procedura penale*, Cedam, Padova, 1993 (II ed., 1996); A. CHILIBERTI-F. ROBERTI-G. TUCILLO, *Manuale pratico dei procedimenti speciali*, Giuffrè, Milano, 1990 (II ed., 1994); AA.VV., *I procedimenti speciali in materia penale*, a cura di M. Pisani, Giuffrè, Milano, 1997 (II ed., 2003); AA.VV., *Procedimenti speciali*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. IV, tomo I, *Procedimenti speciali*, a cura di L. Filippi, Utet, Torino, 2008; AA.VV., *Procedimenti speciali, in Procedura penale – Teoria e pratica del processo*, diretto da G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb, vol. III, a cura di G. Garuti, Utet, Torino, 2015; AA.VV., *I procedimenti speciali penali*, a cura di A. Bassi-C. Parodi, Giuffrè, Milano, 2019.

⁴ Sotto il profilo strutturale, si può distinguere, in primo grado, il procedimento dal processo, nel senso che mentre con il primo termine si ha riguardo alla sola fase delle indagini preliminari, con il secondo termine si comprendono quelle fasi che seguono alla formulazione dell’imputazione, ossia l’udienza preliminare e il giudizio. Peraltro, va sottolineata una diversa, e più comune accezione del termine procedimento, che può riferirsi sia al primo grado, e quindi comprendere tutte le relative fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio), sia l’intero procedimento, così da includere anche i gradi successivi al primo fino alla pronuncia definitiva.

⁵ *Relaz. prog. prel. c.p.p.*, cit., p. 103.

⁶ In senso critico G. CONSO, *I nuovi riti differenziati tra “procedimento” e “processo”*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 193 (anche in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1991, p. 137 ss.). Per alcuni spunti, sempre nel senso dell’improprietà tecnica del riferimento operato, v. già G. PAOLOZZI, *I meccanismi di semplificazione del giudizio di primo grado*, in AA.VV., *I giudizi semplificati*, cit., pp. 33-34; E. LUPO, *Procedimenti speciali (Il patteggiamento, il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato)*, in AA.VV., *Iniziative di aggiornamento*

che, secondo l'impostazione teorica generale, gli schemi deflattivi denunciano, viceversa, la loro natura tipicamente processuale, in quanto l'atto con cui si attivano realizza il passaggio a tale fase⁷ o comunque presuppone l'esercizio dell'azione penale e, perciò, s'inquadra già nell'ambito del processo⁸.

All'indubbia correttezza di tale osservazione, va tuttavia osservato, a difesa della denominazione scelta, che il sostantivo acquista rilievo semantico in ragione della successiva specificazione: così, la locuzione "*procedimenti speciali*" pare significativa proprio perché coglie un tratto essenziale, nuovo e caratterizzante il sistema, che affianca, all'*iter* ordinario, alternativi schemi procedurali. La stessa collocazione – nel libro che anticipa quello dedicato al giudizio – può essere vista come un segno della innovativa visione di fondo volta ad affiancare al rito ordinario alcuni procedimenti dalle forme più contratte, il cui ricorso prioritario, peraltro, il legislatore intende promuovere⁹.

Il comune denominatore di tali procedimenti – ed è, di nuovo, la stessa Relazione al progetto preliminare ad essere esplicita al riguardo¹⁰ – viene rinvenuto nella semplificazione raggiunta attraverso varianti

professionale in relazione alla prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, Quad. C.S.M., n. 20, 1988, p. 165.

⁷ È così nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso delle indagini, di procedimento per decreto, di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini, di giudizio direttissimo, di giudizio immediato.

⁸ Accade nei casi che presuppongono una richiesta di rinvio a giudizio: nel giudizio abbreviato, e, dato che l'applicazione della pena *ex art. 444* e la messa alla prova sono possibili fino alla conclusione dell'udienza preliminare, quando la richiesta di questi due procedimenti speciali sia successiva alla chiusura delle indagini.

⁹ V. M. CHIAVARIO, *Il nuovo codice al varco tra l'approvazione e l'entrata in vigore*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. I, Utet, Torino, 1989, per il quale la collocazione svela «un intento "pedagogico"» volto a «mettere in evidenza l'importanza che la differenziazione dei riti assume (...) quale principale espressione di un criterio di adeguamento della normativa ai diversi tipi di esigenze da soddisfare» (p. 11): «intento "pedagogico"» che «si è espresso attraverso una forzatura, abbastanza vistosa (e proprio necessaria?) di linearità sistematica» (p. 12). Parla di «priorità programmatica, come segno di preferenza nelle prospettive di politica legislativa, che si coglie nella scelta sistematica» A. CRISTIANI, *Manuale del nuovo processo penale*, Giappichelli, Torino, 1989, p. 327. Secondo G. RICCIO, *Procedimenti speciali (artt. 438-464)*, in AA.VV., *Profili del nuovo codice di procedura penale*, a cura di G. Conso-V. Grevi, Cedam, Padova, 1990, p. 294, l'anticipazione normativa «è il sintomo più evidente della precisa volontà di creare una griglia di protezione rispetto al ricorso incondizionato ad un dibattimento comunque preceduto da incombenze non semplici».

¹⁰ *Relaz. prog. prel. c.p.p.*, loc. cit.

strutturali rispetto al modello di base costituito dal rito ordinario, che vede il succedersi delle fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare, del giudizio¹¹: la semplificazione è realizzata evitando almeno una di tali fasi¹². Di qui, il frequente utilizzo, fin dai lavori preparatori della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, delle locuzioni, forse preferibili in quanto manifestano più direttamente la *ratio* e l'essenza dei procedimenti in questione, di riti "semplificati" o "differenziati"¹³ o, ancora, "alternativi".

La presa di coscienza della necessità di diversificare nel *modus procedendi*, respingendo l'idea di un processo monolitico, sostanzialmente statico nelle forme, e la necessità di affiancare, per così dire, alla strada maestra percorsi più brevi, quindi improntati a una maggiore celerità, risulta piuttosto recente, e, per vero, solo in parte legata alla scelta di fondo di un sistema dall'impronta accusatoria.

Le esigenze di accelerazione volte a contrastare la lunghezza dei tempi processuali hanno sempre rappresentato «un *leit-motiv*»¹⁴ nelle prospettive generali di riforma, ma la consapevolezza della possibilità di conseguire celerità attraverso una pluralità di schemi emerge compiutamente nell'ambito dei lavori preparatori che daranno vita alla legge-delega n. 81 del 1987, la quale porterà al d.P.R. 22 settembre 1988, n.

¹¹ Il giudizio, a cui è dedicato il libro VII, è la seconda fase processuale e comprende, nella sequenza codicistica, gli atti preliminari al dibattimento, il dibattimento (quest'ultimo suddiviso nei diversi stadi degli atti introduttivi, dell'istruzione dibattimentale, della discussione finale) e la sentenza. Il dibattimento, quindi, costituisce momento fondamentale della fase del giudizio, in quanto deputato alla formazione della prova nel contraddittorio fra le parti davanti al giudice. Proprio per questo, e nonostante il dibattimento non assorba *in toto* la fase del giudizio, i termini giudizio e dibattimento spesso vengono utilizzati come sinonimi, anche se non identificano nozioni corrispondenti.

¹² Nel giudizio abbreviato (consentito in udienza preliminare), nell'applicazione della pena su richiesta delle parti e nella sospensione del procedimento con messa alla prova (possibili nel corso delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare) vi è un'anticipata definizione del processo e manca la fase del giudizio; nel procedimento per decreto, mancano entrambe le fasi processuali, e quindi non vi sono l'udienza preliminare e il giudizio; nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato manca l'udienza preliminare.

¹³ In particolare, è sempre la *Relaz. prog. prel. c.p.p.*, cit., p. 109 a sottolineare che «il riferimento a "Procedimenti differenziati" sarebbe stato preferibile; ma se continua a parlarsi di "Procedimenti speciali" è soltanto perché la terminologia è di uso comune».

¹⁴ Così M. PISANI, «Italian Style»: *figure e forme del nuovo processo penale*, Cedam, Padova, 1998, p. 25, il quale ricorda che già la Commissione Carnelutti, istituita nel 1962, poneva fra i suoi obiettivi una giustizia più rapida.

447 di approvazione dell'attuale codice di procedura penale¹⁵.

L'esigenza di «abbattimento alla base» della fase del giudizio¹⁶, che si manifesta nella previsione dei riti deflattivi, costituisce la svolta metodologica impressa dal legislatore.

La considerazione che fa perno sulla insostenibilità di un unico modello di carattere accusatorio che vede quale fulcro il dibattimento – sofisticato, pesante ed elaborato nello sviluppo, costoso in termini di risorse e tempo – e della esigenza di approntare, come emerge negli stessi ordinamenti di *common law*, forme di definizione alternative, corre di pari passo con la consapevolezza di più generali esigenze di funzionalità ed efficienza della giustizia che, a prescindere dai criteri informatori del sistema, suggeriscono di approntare diversi schemi procedurali, adattabili al caso concreto e tali da garantire un processo in tempi ragionevoli.

La stessa legge-delega n. 81 del 1987, dopo aver vincolato il legislatore ad «attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio», secondo «i principi e criteri» enunciati nelle 105 direttive, pone innanzitutto in testa ad esse la «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale» (dir. n. 1). Del resto, l'esigenza di salvaguardare la speditezza del procedere compare sullo sfondo e risulta un canone-guida delle soluzioni normative in ragione del richiamo delle fonti internazionali che espressamente vi fanno riferimento – l'art. 6, § 1 della Convenzione europea dei diritti

¹⁵ Il primo passo verso la seconda legge-delega è rappresentato dal d.d.l. Morlino, del 31 ottobre 1979, Atti parlamentari, VIII Legisl., doc. n. 845/C, contenente disposizioni per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (il cui testo, con la Relazione, è riportato in *Giust. pen.*, 1979, I, c. 449, con commento di G. CONSO, *Molte ipotesi e nessuna certezza, mentre occorrono scelte coraggiose*, e in *Il nuovo codice di procedura penale – Dalle leggi delega ai decreti delegati*, a cura di G. Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, vol. II, *Dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987*, Cedam, Padova, 1989, p. 46 ss.; v., sul cammino verso la seconda legge-delega, G. CONSO, *L'iter della legge n. 81 del 1987*, *ivi*, p. 3 ss.). Nella Relazione al disegno vi è la proposta «ai fini della funzionalità del nuovo sistema» della realizzazione di «differenti modelli processuali, riservando così i meccanismi più articolati ai casi più complessi e in quanto tali non suscettibili di una rapida progressione verso il dibattimento». Lo schema, tuttavia, è legato alla contrapposizione basata sulla semplicità/complessità del caso e sulla infettibilità del dibattimento nel caso di pena detentiva.

¹⁶ Così M. PISANI, *Appunti sullo «soltimento» dei giudizi penali*, in *Ind. pen.*, 1976, p. 345 (riportato anche in *Introduzione al processo penale*, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 215-216), il quale già osservava che «nel nuovo processo, contrassegnato dal tendenziale «scorrimento in avanti» dell'attività di giudizio, c'è il rischio di sovraccaricare la macchina della giustizia, inceppandola all'altezza del momento focale del giudizio stesso, cioè all'altezza del dibattimento».

dell'uomo e l'art. 14, § 3, lett. c del Patto internazionale sui diritti civili e politici si esprimono nel senso della "durata ragionevole" – e a cui nel preambolo della delega si dichiara l'impegno di adeguamento.

Emerge un panorama composito, di itinerari eterogenei, funzionali alla resa e all'efficienza del sistema, dove acquista valore generale, quale principio di fondo, la speditezza del procedimento, che porta quale corollario il criterio di adeguatezza delle forme alla singola vicenda penale. Collocandosi, in una prospettiva più avanzata rispetto al momento in cui è stata elaborata la disciplina codicistica, con l'introduzione dei modelli semplificati s'intende corrispondere a quell'impegno della legge ad assicurare "la durata ragionevole" del processo, che è poi comparso, in seguito alla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, nel quadro dei principi costituzionali, quale garanzia oggettiva e soggettiva di "giusto processo" (art. 111, comma 2, Cost.)

Alla scelta tecnica del sistema accusatorio, che di per sé richiede meccanismi compensatori del dispendioso impianto strutturale, si affiancano, quindi, ulteriori spinte, legate a più generali ragioni di politica processuale-giudiziaria, comuni a molti ordinamenti stranieri, che suggeriscono di reagire alle molteplici forme di criminalità con diversi schemi duttili e innovativi.

Tale obiettivo è perseguito soprattutto abbandonando uno schema processuale unitario a favore di un sistema differenziato plurimodulare.

Così, e fermo restando il valore di riferimento e il ruolo fondamentale della disciplina del rito ordinario, il tentativo di coniugare carattere accusatorio e semplificazione delle forme, in una prospettiva di deflazione, passa attraverso l'utilizzo di strutture periferiche volte a smaltire il traffico giudiziario, che agiscono come elemento stabilizzatore del sistema, consentendo di deviare parte del carico penale.

Se l'aspettativa di rendere più fluido il corso della giustizia penale è sembrata restare sulla carta, dato che i dati statistici manifestano che i procedimenti speciali deflattivi del dibattimento, nonostante le varie riforme che si sono succedute nel tempo, hanno sempre funzionato a basso regime¹⁷, ciò non toglie rilievo alla innovativa scelta di una strategia

¹⁷Prima del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), per un'accurata analisi dei dati statistici accompagnata da alcune riflessioni v. M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 107 ss. Un altro studio basato su un'indagine statistica che propone ulteriori considerazioni è di F. TRAPPELLA, *Quale futuro per i riti speciali*, in *Arch. pen.*, 2022, n. 2. V. già, efficacemente, sulla scarsa incidenza dei procedimenti speciali, muovendo dal monitoraggio ministeriale relativo agli anni 2003-2008, R. ORLANDI, *L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 21 ss. A livello

differenziata, che attribuisce al requisito della “specialità” particolare e qualificante rilievo.

Il modello ordinario, lungi dal perdere centralità¹⁸, sotto il profilo teorico-sistematico, laddove manifesta il carattere accusatorio che si sviluppa nella distinzione funzionale fra le diverse fasi del procedimento, cede, però, sul piano operativo, il ruolo di primo piano, per rappresentare soltanto uno dei procedimenti possibili, accanto a quelli semplificati. Riti, questi ultimi, che il legislatore ha «cercato di incrementare il più possibile»¹⁹, favorendo, in particolare, la propensione per le nuove forme deflattive del dibattimento.

La diversità d'approccio segna sicuramente una svolta rispetto alla precedente codificazione²⁰, in cui il riferimento alla “specialità”, pur

nazionale, emergono basse percentuali di utilizzo dei procedimenti speciali deflattivi del dibattimento: v. la *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022* (Curzio), Roma, 26 gennaio 2023, pp. 60-62.

Dopo la riforma Cartabia, a livello distrettuale, nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia, Corte d'Appello di Milano* (Ondei), Milano, 25 gennaio 2025, p. 135, a fronte di percentuali significative di ricorso ai procedimenti deflattivi del dibattimento, assai maggiori rispetto a quelle nazionali, si nota che affiora «una tendenziale diminuzione del patteggiamento», e «per contro un marcato aumento» del giudizio abbreviato, nell'ambito del procedimento ordinario e del giudizio direttissimo. Ciò trova «una adeguata spiegazione nel fatto che il ricorso al patteggiamento è intaccato da tempo dall'istituto della messa alla prova e lo è ora ancora di più dopo l'ampliamento dello spettro di azione di tale istituto; risulta poi maggiormente appetibile rispetto al patteggiamento il rito abbreviato, per la previsione introdotta dalla riforma Cartabia per cui, in caso di mancata impugnazione, viene applicato lo sconto di pena ulteriore di un sesto, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p.; mentre limitato risulta essere stato, in concreto, in favore del patteggiamento, il fatto che imputato e pubblico ministero possano raggiungere un accordo anche su pene accessorie e confisca e così anche il ridimensionamento degli effetti extrapenali della sentenza». Invece, nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia, Corte d'appello di Roma* (Meliadò), 25 gennaio 2025, p. 148 si osserva che, nonostante la riforma, permane «la consolidata applicazione di istituti sostanziali e processuali che rendono conveniente, a seconda dei casi, opporre sempre il decreto penale, puntare al giudizio ordinario piuttosto che ai riti alternativi, e impugnare sempre le sentenze almeno in appello e spesso anche in Cassazione».

¹⁸ Così, secondo G. CONTI-A. MACCHIA, *Il nuovo processo penale*, Buffetti, Roma, 1989, p. 7 «alla “centralità ideale” del dibattimento si contrappone una sua “perifericità sistematica”»; P. FERRUA, *La riforma del diritto penale sostanziale e il nuovo processo penale*, in *Quest. giust.*, 1991, n. 1, p. 58 accenna al «divertente ossimoro sulla “centralità eventuale” del nuovo dibattimento».

¹⁹ *Relaz. prog. prel. c.p.p.*, cit., p. 104.

²⁰ Il codice del 1930, che disciplinava i “giudizi speciali” nel capo IV, titolo II (Del giudizio di primo grado), del libro III (Del giudizio) vi comprendeva, oltre al giudizio in contumacia, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto. La dottrina

connotando specifiche variazioni e deroghe negli sviluppi procedurali rispetto al modello ordinario²¹, non acquista rilievo semantico identificativo di quegli schemi di intervento multipli, espressione di un generale criterio di “elasticità” processuale²² rivolta in senso acceleratorio, nella prospettiva tesa a soddisfare esigenze generali di semplificazione e rapidità.

La locuzione “procedimento speciale”, insomma, nell’attuale disciplina assume un chiaro rilievo sotto il profilo ontologico che richiama l’idea di fondo di un polimorfismo procedimentale che conferisce dinamicità al sistema.

In questa prospettiva, lo stesso procedimento di fronte al giudice monocratico potrebbe essere annoverato fra i procedimenti speciali, anche se, a differenza dei riti compresi nel libro VI del codice, le deviazioni strutturali rispetto al modello ordinario non sono conseguenza di un atto di parte, ma trovano diretto fondamento *ex lege*, rispondendo a una ancora più marcata accentuazione dell’esigenza di “massima semplificazione”. Per vero, è da rilevare, che se, in un’ottica generale ed “esterna”, il rito di fronte al giudice monocratico, in ragione delle cadenze contratte, può definirsi “speciale”, tuttavia, in una prospettiva “interna” alla disciplina di cui al libro VIII, non se ne può disconoscere la valenza di procedimento-tipo, e quindi di *iter* “ordinario”, anche in ragione della parallela disciplina “speciale” relativa ai riti alternativi, che deroga a quella generale prevista nel libro VI (v. *infra*, parte III, cap. I)²³.

era orientata a includervi anche il procedimento immediato per i reati commessi in udienza.

²¹ Erano differenti, in dottrina, le ricostruzioni dogmatico-sistematiche a proposito della “specialità” del procedimento: cfr.: GIUS. SABATINI, *Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale*, Utet, Torino, 1956, p. 25; U. ALOISI, *Manuale pratico di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1932, p. 397; A. DE MARSICO, *Lezioni di diritto processuale penale*, III ed., Jovene, Napoli, 1952, p. 235 ss.; G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. II, Jovene, Napoli, 1961, pp. 435-436; A. SANTORO, *Manuale di diritto processuale penale*, Utet, Torino, 1954, p. 599; G. BELLAVISTA, *Lezioni di diritto processuale penale*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 233; G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, vol. II, II ed., Giuffrè, Milano, 1968, p. 9.

²² Sottolinea la «elasticità della struttura processuale» adattabile «ai diversi possibili oggetti di giudizio» che si riflette anche sulla disciplina della prova, A. NAPPI, *Guida al nuovo codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 9-10.

²³ Peraltro, accanto ai riti così tipicamente definiti nella disciplina codicistica e raccolti nel libro VI, connotati speciali, sotto il profilo della contrazione rispetto alle successioni tipiche del rito ordinario e comune *ratio* di sfoltimento del carico giudiziario, manifestano anche l’oblazione, la cui disciplina è collocata nei due codici (artt. 162 e 162-bis c.p., art. 141 disp. att. c.p.p., art. 604, comma 7, c.p.p.), e l’estin-